



**SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO E
NOLEGGIO “FULL SERVICE” ESTINTORI,
NASPI, MANICHETTE E LANCE PER IL
QUADRIENNIO 2021/2024 EVENTUALMENTE
RINNOVABILE DI ALTRI TRE ANNI.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

PARLANTI geom. Andrea

Novembre 2020

A1 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

PREMESSA	0
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	0
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO	0
Quadro economico generale	1
ART. 3 –AFFIDAMENTO E CONTRATTO	1
Valutazione tecnica	1
Valutazione economica.....	3
Presentazione Relazione tecnica	3
Aggiudicazione	3
ART. 4 – QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE	4
Personale addetto alla manutenzione.....	4
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 6 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	5
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA	6
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	7
ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE	8
ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	8
ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE	9
ART. 13 - PENALI.....	10
ART. 14 - SICUREZZA DEI LAVORI.....	10
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	11
ART. 17 - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	12
ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO	12
Accordo bonario.....	12
Collegio consultivo tecnico	13
Arbitrato	13
ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI.....	13
ART. 20 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE	13
Manutenzione porte tagliafuoco e/o di sicurezza	14
Schede attività e frequenza	14
Manutenzione evacuatori di fumo e calore	15
Schede attività e frequenza	16
Manutenzione impianti di rilevazione e allarme incendi	16
Schede attività e frequenza	16
Manutenzione impianti automatici di spegnimento incendi.....	17
Schede attività e frequenza	17
ART. 21 – SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE E NASPI ED INSTALLAZIONE DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	19
21.1 Descrizione del noleggio e modalità di svolgimento del servizio.....	19
21.2 Controllo e verifica delle prestazioni erogate.....	20

21.3 Installazione cassette di proto soccorso oltre i 3 dipendenti, verifica semestrale ed integrazione materiale	21
ART. 22 - PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ'	21
ART. 23 - TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANTINCENDIO	22
ART. 24 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 25 - ESCLUSIONI.....	22
ART. 26 - PREZZO CONTRATTUALE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	22
ART. 27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI IN ECONOMIA	22
ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	23
ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	23

PREMESSA

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, le porte tagliafuoco o di sicurezza nonché il noleggio "full service" di estintori, manichetti e naspi per le esigenze dell'Amministrazione Comunale di Dronero.

Quanto esposto definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali che dovranno avere i servizi oggetto dell'affidamento. I servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore impiantistico cui i servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione e manutenzione ordinaria per anni quattro eventualmente prorogato per ulteriori tre anni di tutti dei dispositivi di protezione antincendio nonché del servizio "full service" presenti negli edifici elencati nell'Allegato A5 con le modalità elencate nel presente Capitolato.

I dispositivi di protezione passiva oggetto del presente Capitolato sono:

- le porte di compartimentazione e di uscita di sicurezza;
- i dispositivi di protezione attiva oggetto del presente Capitolato sono:
- gli impianti di rilevazione automatica degli incendi / gas, gli impianti di spegnimento automatici, i dispositivi di segnalazione ed allarme, gli evacuatori di fumo e calore.
- gli estintori, le manichette e i naspi

L'Allegato A5 costituisce parte integrante del presente Capitolato. L'elenco dei dispositivi dell'Allegato A potrebbe non essere completamente esaustivo, ma vanno, comunque, mantenuti tutti i dispositivi e impianti presenti negli stabili. In caso di discordanza tra gli elaborati vigono le prescrizioni più restrittive.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

Il contratto sarà aggiudicato a misura e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 comma 3D.Lgs 50/2016 s.m.i. e secondo i criteri elencanti all'art 3.

Il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.

L'importo complessivo annuo presunto del Servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio pari ad € 19.820,62 (di cui € 50,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), per un totale per il quadriennio di € 79.282,48 oltre all'IVA, così dettagliato:

Appalto da gara	Annuo	Quadriennio
Protezione attiva (centraline)	€ 3.969,00	€ 15.876,00
Protezione attiva (evacuatori fumo-calore, gruppo motopompa)	€ 2.816,40	€ 11.265,60
Protezione passiva (Porte sicurezza)	€ 2.973,60	€ 11.894,40
Noleggio full service estintori	€ 5.586,62	€ 22.346,48
Noleggio full service manichette	€ 1.905,00	€ 7.620,00
Installazione cassette di pronto soccorso oltre i 3 dipendenti, verifica semestrale ed eventuale integrazione	€ 2.520,00	€ 10.080,00
Servizio soggetto a ribasso	€ 19.770,62	€ 79.082,48
Oneri per la Sicurezza	€ 50,00	€ 200,00
Servizio a base d'asta	€ 19.820,62	€ 79.282,48

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani Operativi di Sicurezza) è generato come segue:

Quadro economico generale

A.	SERVIZIO A BASE D'ASTA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOT. SERVIZIO
	A1. Servizio manutenzione dispositivi antincendio e noleggio full service estintori, naspì, manichette e lance	€ 19.770,62	€ 19.770,62	€ 19.770,62	€ 19.770,62	€ 19.770,62	€ 19.770,62	€ 19.770,62	€ 138.394,34
	A2. Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 350,00
	SOMMANO I SERVIZI A BASE D'ASTA	€ 19.820,62	€ 19.820,62	€ 19.820,62	€ 19.820,62	€ 19.820,62	€ 19.820,62	€ 19.820,62	€ 138.744,34
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
	B1. I.V.A. al 22% sul servizio a base d'asta	€ 4.360,54	€ 4.360,54	€ 4.360,54	€ 4.360,54	€ 4.360,54	€ 4.360,54	€ 4.360,54	€ 30.523,75
	B2. Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/16 e s.m.i.) compresi oneri riflessi ed accantonamento del 20% per acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali	€ 396,41	€ 396,41	€ 396,41	€ 396,41	€ 396,41	€ 396,41	€ 396,41	€ 2.774,89
	B3. Contributo ANAC e arrotondamenti	€ 32,43	€ 32,43	€ 32,43	€ 32,43	€ 32,43	€ 32,43	€ 32,43	€ 227,01
	SOMMANO "B."	€ 4.789,38	€ 4.789,38	€ 4.789,38	€ 4.789,38	€ 4.789,38	€ 4.789,38	€ 4.789,38	€ 33.525,66
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO	€ 24.610,00	€ 24.610,00	€ 24.610,00	€ 24.610,00	€ 24.610,00	€ 24.610,00	€ 24.610,00	€ 172.270,00

ART. 3 –AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà obbligatoriamente prendere visione delle strutture e dei locali in cui si svolgerà il servizio, con le modalità previste dalla lettera d'invito /disciplinare di gara.

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto. La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto. Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla *lex specialis* di gara.

In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica. La gara per l'affidamento del servizio sarà espletata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:

- Valutazione **offerta tecnica** massimo **punti 70/100**
- Valutazione **offerta economica** massimo **punti 30/100**

Valutazione tecnica

Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di sotto riportati.

Al progetto tecnico potranno essere attribuiti **fino ad un massimo di 70 punti**.

La valutazione dell'offerta tecnica viene effettuata individuando i sotto elencati elementi, assegnando agli stessi il punteggio massimo indicato a fianco di ciascuno di essi.

Criterio	Descrizione	Punteggio Max
Certificazioni possedute e qualificazione del personale	Certificazioni possedute dalla ditta, corsi e patentini posseduti dal personale impegnato nel servizio per conto del Comune di Dronero	10
Gestione del servizio e delle emergenze	Descrizione sommaria della gestione del servizio ordinario (numero di personale coinvolto con relativi corsi di aggiornamento/patentini, tempistiche di intervento coinvolgimento delle strutture tecniche afferenti i singoli edifici etc ...) Descrizione delle azioni operative che si intendono attuare per la gestione dell'emergenza con specifico riferimento al ripristino delle anomalie riscontrate suddividendoli nella relazione, per dispositivi antincendio	10
Report post - intervento	Tipologia dei report post – intervento	5
Prima installazione	Data di ultimazione installazione di tutti gli estintori, manichette e naspi di prima produzione non antecedente il 2020 e cassette di pronto soccorso	5
Servizi aggiuntivi e migliorie del servizio	Descrivere eventuali servizi aggiuntivi e migliorie al servizio che si intendono attuare inclusi nel canone	40
TOTALE		70

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa verrà effettuata con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Giudizio
0,0	NULLO – ASSENTE – COMPLETAMENTE NEGATIVO
0,1	NEGATIVO
0,2	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,3	INSUFFICIENTE
0,4	APPENA SUFFICIENTE
0,5	SUFFICIENTE
0,6	DISCRETO
0,7	BUONO
0,8	DISTINTO
0,9	OTTIMO
1,0	ECCELLENTE

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. L'Ente appaltatore potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso ed in caso di ulteriore parità si

procederà al sorteggio. Effettuerà la valutazione apposita commissione di gara. Il giudizio della commissione di gara è insindacabile.

Valutazione economica

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti così suddivisi:

criterio		Punteggio Max
Ribasso percentuale sul canone di manutenzione ordinaria e noleggio full service		20
Ribasso percentuale sugli interventi di manutenzione straordinaria		10
Sub 1 – costo orario mano d'opera	5	
Sub 2 – elenco prezzi Regione Piemonte corrente – solo fornitura del materiale	5	
TOTALE		30

Il costo orario della mano d'opera, per gli interventi di straordinaria manutenzione di cui all'art. 27 è stabilito in €/ora 35,91. La cifra è stata calcolata utilizzando la tabella della regione Piemonte (Unione Industriale di Torino) – operaio specializzato V categoria aumentata dell'utile d'impresa.

La valutazione dell'offerta economica verrà calcolata mediante l'applicazione della formula lineare semplice.

$$\text{Punteggio concorrente} = \frac{\text{"punteggio massimo"} \times \text{"importo migliore (prezzo più basso)"}}{\text{"importo in esame"}}$$

Presentazione Relazione tecnica

La documentazione da presentarsi per l'illustrazione dell'offerta tecnica è soggetta alle seguenti condizioni:

- Dovrà essere fornito un indice completo della documentazione presentata;
- Una relazione complessiva di massimo 10 facciate/pagine in formato A4, dimensione carattere minimo 11, avente lo scopo di riassumere alla commissione tutte le migliori offerte.
- Le relazioni illustranti i singoli elementi dell'offerta tecnica, non dovranno superare per ogni elemento dell'offerta le 8 facciate/pagine formato A4 dimensione carattere minimo 11.
- Ogni relazione, firmata e timbrata nell'ultima pagina dal legale rappresentante dell'Impresa, deve essere raccolta in un unico fascicolo con fogli numerati e non amovibili.
- Alle relazioni potranno essere allegati: tavole grafiche di formato superiore, depliant, fascicoli informativi di quanto proposto; tali allegati andranno riuniti in un raccoglitore formato A4.
- Si precisa che nel caso in cui i su richiamati documenti siano redatti in lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.

La Stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione documentazione eccedente le condizioni sopra riportate

Aggiudicazione

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 del D Lgs. n.50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a. l'elenco dei fabbricati con i relativi impianti (Allegato A);
- b. le polizze di garanzia;
- c. l'offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
- d. Il Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
- il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione del servizio.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali

ART. 4 – QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

- Per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio indicato dal presente Capitolato è richiesto che l'Appaltatore, ai sensi del D.M. DM 37/2008, sia abilitato, ossia che, la visura camerale riporti la lettera "g" per gli impianti antincendio.
- Per il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco e/o di sicurezza indicato dal presente Capitolato è richiesto che l'Appaltatore sia qualificato per installatore e manutentore porte tagliafuoco secondo la normativa vigente.
- Per il servizio di "full service" indicato dal presente Capitolato è richiesto che l'Appaltatore sia abilitato come tecnico Manutentore di estintori antincendio secondo la normativa vigente

Personale addetto alla manutenzione

Il Fornitore dovrà, comunque, garantire l'impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, anche alla luce di quanto eventualmente offerto dal Fornitore in sede di Appalto, al fine di consentire la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, e richieste dall'Amministrazione in sede di Appalto, e per l'utilizzo delle eventuali attrezzature necessarie. Il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione i nominativi del personale adibito al servizio e comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il Fornitore si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione sia di natura professionale che inerenti i comportamenti da adottare in relazione al contesto in cui l'attività viene svolta.

Il personale operativo dovrà:

- eseguire le prestazioni di propria competenza secondo le modalità ed i tempi, prescritti nel presente Capitolato Tecnico migliorati nell'offerta tecnica, e negli elaborati progettuali;
- rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili;
- indossare idonea divisa con apposto cartellino identificativo riportante foto, nome e cognome del personale;
- indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla norma;
- adottare un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio.

Il personale del Fornitore ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative agli utenti, al personale e all'organizzazione delle attività svolte dall'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'Appalto Specifico, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione ogni evento infortunistico. Egli si assume le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del Contratto di Fornitura ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad

eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

Il Fornitore provvede al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal CCNL.

L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra il Fornitore ed i propri dipendenti o collaboratori.

Il Fornitore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'artt. 30 e 50 del D. LGS. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di anni quattro prorogabile per ulteriori altri tre anni a decorrere dalla data indicata nel contratto di appalto ed indicativamente dal **1° Gennaio 2021**.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di iniziare il servizio in regime di efficienza a partire dalla data indicata nel contratto d'appalto, ovvero dalla data di consegna degli impianti qualora detta consegna avvenga nelle more della stipula del contratto. L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare la consegna del servizio nelle more della stipula del contratto garantendo per tale data la consegna di tutta la documentazione amministrativa necessaria. Qualora richiesto dall'Amministrazione comunale, la ditta aggiudicataria dovrà prorogare il servizio in oggetto, per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 6 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b. con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
 - con riferimento a modifiche non "sostanziali" sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
 - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106;
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- a. l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- b. il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Quando il direttore del servizio o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal RUP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione del servizio e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

ART. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in €. 79.000,00 (diconsi euro settantonovemila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Eventuali danni provocati da negligenza o mancato controllo semestrale saranno addebitati alla ditta aggiudicataria, in quanto unica responsabile del controllo degli impianti e dei presidi antincendio. Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a. all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART. 12 - CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna del servizio all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nella prassi consolidata e comunque avrà decorrenza il 1° Gennaio 2021.

Il Direttore del servizio comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire il servizio. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata

esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 1 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovrà dare ultimati i servizi appaltati entro il termine previsto dalla scadenza secondo la normativa vigente.

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione del servizio non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 13 - PENALI

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore del servizio o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 3 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Nel caso in cui la ditta non ottemperi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco estinguente ritardando di un mese il controllo semestrale, la verifica triennale, i collaudi o non ricaricando un estintore scarico entro 15 giorni dalla segnalazione scritta, il contratto si ritiene recesso senza pagamento di alcun semestralità ed incameramento nella proprietà dell'Amministrazione del parco estintori e delle manichette e dei naspi e della polizza fidejussoria;

ART. 14 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni dei Documenti Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

All'atto dell'inizio del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Dronero
- che il Responsabile del servizio, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Parlanti geom. Andrea;
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione del servizio ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART 17 - GESTIONE DEI RIFIUTI

In merito alla gestione dei rifiuti (quali ad esempio polvere estinguente, schiuma, componenti sostituite) il Fornitore assume il ruolo di "produttore" di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione e dovrà, a propria cura e spese:

- applicare quanto previsto dalla normativa specifica in tema di rifiuti;
- rendere disponibili, su richiesta del Direttore dell'esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti.

Nel caso di un estintore che venga dichiarato non più idoneo all'uso presso il laboratorio del Fornitore incaricato della manutenzione e venga definito rifiuto da parte dello stesso, quest'ultimo avviserà il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione tramite una dichiarazione mediante la quale assume l'impegno della gestione dello stesso.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore del servizio darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore del servizio e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti convengono che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate dal collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

Arbitrato

Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti, in quanto applicabile. L'arbitrato è nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara, ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

L'appaltatore può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sarà inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. In ogni caso è vietato il compromesso.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del d.lgs. n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

ART. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

ART. 20 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Entro 20 giorni dalla stipula del contratto, o comunque dalla consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare un piano operativo degli interventi di manutenzione che dovrà essere accettato dalla stazione Appaltante.

Al termine degli interventi dovrà essere redatto un verbale dettagliato delle operazioni eseguite nonché compilato e firmato apposito registro dei presidi antincendio.

Nel verbale devono essere indicate tutte le operazioni eseguite e le anomalie di funzionamento rilevate e segnalate le imminenti scadenze di revisione e collaudo dei dispositivi.

E' necessario che le date di esecuzione degli interventi risultino concordate in quanto il personale comunale consentirà l'accesso agli stabili e sovrintenderà le operazioni del Manutentore per procedere alla sottoscrizione del verbale di esecuzione, da redigere a cura del Manutentore, e controfirmare il registro dei presidi antincendio.

E' onere del Manutentore la segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico Comunale di malfunzionamenti o necessità di sostituzione componenti degli impianti e dispositivi di cui al presente appalto.

L'Appaltatore accetta di assumere il servizio di gestione e manutenzione ordinaria di tutti i dispositivi di sicurezza e antincendio nello stato in cui si trovano attualmente e si informa parimenti che l'assenza di certificazioni e di documentazione relativa ai sistemi, impianti, dispositivi antincendio e di sicurezza non potrà essere addotta per modificare l'importo contrattuale, rifiutare l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto o non rispettare le clausole definite nel presente foglio condizioni.

L'Allegato A completa le seguenti prescrizioni.

Manutenzione porte tagliafuoco e/o di sicurezza

L'unità di misura utilizzata afferente la presente Scheda Tecnica è la porta nel suo complesso compreso il falso-telaio, i coprifili, la ferramenta etc, per cui il canone indicato si riferisce alla manutenzione periodica di una singola porta e comprende tutti i servizi da effettuarsi nel periodo di tempo indicato nel campo "Durata contratto"

La manutenzione periodica delle porte tagliafuoco e/o di sicurezza, che si dividono in:

- Porte a battente,
- Porte scorrevoli,
- Porte a vetro.

La normativa di riferimento per il servizio di manutenzione delle porte tagliafuoco e/o di sicurezza è la seguente:

- D.M. 10/03/1998
- D.P.R. 21/06/2004
- D.P.R. 37 del 12/01/1998
- UNI 11473-1
- UNI 9723

Schede attività e frequenza

MANUTENZIONE ORDINARIA	
Attività	Frequenza
Controllo della efficienza della porta;	Semestrale
Controllo molle di spinta;	Semestrale
Controllo cerniere e loro lubrificazione;	Semestrale
Controllo chiudiporta e selettori e loro lubrificazioni	Semestrale
Controllo maniglioni antipanico;	Semestrale
Controllo eventuali sistemi di auto chiusura (rivelatori elettromagneti);	Semestrale
Tenuta e aggiornamento delle schede analitiche	Dopo ogni controllo

Nelle tabelle seguenti sono descritte le operazioni di revisione specifica per ogni tipologia di porta.

PORTE A BATTENTE	
Attività	Frequenza
Controllo chiusura	Semestrale
Controllo chiusura porta	Semestrale
Controllo perno e molla	Semestrale
Controllo guarnizioni autoespandenti	Semestrale
Controllo regolazione chiudiporta	Semestrale
Controllo elettromagneti	Semestrale
Controllo maniglione antipanico	Semestrale

Controllo regolatori di chiusura (2 batt.)	Semestrale
Controllo catenaccio asta inf./superiore	Semestrale
Controllo altezza pavimento	Semestrale
Controllo placca di omologazione	Semestrale
Controllo boccole a terra	Semestrale
Controllo finestrate	Semestrale
Controllo serratura antipanico	Semestrale
Controllo snervatura manto	Semestrale
Lubrificazione	Semestrale
Serraggio viti maniglione	Semestrale

PORTE A VETRO	
Attività	Frequenza
Controllo chiusura	Semestrale
Controllo fissaggio porta	Semestrale
Controllo guarnizioni autoespandenti	Semestrale
Controllo regolazione chiudiporta	Semestrale
Controllo cerniere	Semestrale
Controllo regolatore di chiusura (2 batt.)	Semestrale
Controllo elettromagneti	Semestrale
Controllo maniglioni antipanico	Semestrale
Controllo altezza da terra	Semestrale
Controllo placca omologata	Semestrale
Controllo catenaccio asta inferiore/superiore	Semestrale
Controllo stato vetri	Semestrale
Controllo boccole a terra	Semestrale
Lubrificazione	Semestrale
Ingrassaggio cuscinetti	Semestrale
Controllo usura perni cerniera	Semestrale

Manutenzione evacuatori di fumo e calore

L'unità di misura utilizzata afferente la presente scheda tecnica è l'impianto complessivo degli EFC nel suo complesso compresi i lucernai la centralina di attivazione con i relativi dispositivi di segnalazione, per cui il canone indicato si riferisce alla manutenzione periodica dell'intero impianto EFC e comprende tutti i servizi a canone da effettuarsi nel periodo di tempo indicato nel campo "Durata contratto".

Manutenzione periodica dell'apparecchiatura destinata ad assicurare in caso di incendio l'evacuazione dei fumi e dei gas caldi con capacità predeterminata e con funzionamento naturale. L'apparecchiatura è schematizzata in:

- Basamento e suoi organi di fissaggio alla copertura;
- Elementi mobili di chiusura;
- Dispositivi di apertura.
- Centralina di allarme;
- Dispositivi di rilevazione;

La normativa di riferimento per il servizio di manutenzione degli evacuatori di fumo e calore è la seguente:

- D.P.R. 547/55
- UNI 9494
- UNI EN 12101-2

Schede attività e frequenza

La tabella seguente descrive le operazioni di base da eseguire, da integrare, eventualmente, in base ad indicazioni della ditta costruttrice.

MANUTENZIONE ORDINARIA	
Attività	Frequenza
Disattivare l'impianto	Semestrale
Disattivare l'attuatore pneumatico (bombola di CO2)	Semestrale
Sganciare l'evacuatore di fumo e calore	Semestrale
Verificare l'apertura	Semestrale
Verificare che il dispositivo di apertura non presenti una perdita di energia maggiore del 10% del valore iniziale di taratura	Semestrale
Pulire le superfici interna, esterna ed il perimetro esterno	Semestrale
Verificare l'arrivo dell'attuazione da parte della centrale	Semestrale
Verificare lo stato ed il funzionamento della capsula elettro-esplosiva	Semestrale
Verificare il funzionamento del sistema pneumatico	Semestrale
Riposizionare l'evacuatore di fumo e calore al suo posto	Semestrale
Riattivare l'attuatore e l'impianto.	Semestrale
Tenuta e aggiornamento del libretto.	Semestrale

Manutenzione impianti di rilevazione e allarme incendi

Manutenzione periodica degli impianti di rilevazione e allarme incendi, che hanno la funzione di rilevare un principio di incendio il più rapidamente possibile e di dare l'allarme in modo automatico e/o in modo manuale. Gli impianti sono costituiti da una centralina di allarme che riceve il segnale dai dispositivi di rilevazione che possono essere dei rivelatori puntiformi di fumo o di calore, dei rivelatori ottici lineari, dei pulsanti manuali d'allarme. L'allarme rilevato o segnalato viene poi ampliato tramite sirene acustiche e pannelli luminosi; l'intero sistema può essere collegato o meno ad un impianto di spegnimento automatico.

L'unità di misura utilizzata afferente la presente scheda tecnica è l'impianto nella sua complessità (centralina, dispositivi di rilevazione, sirene acustiche, pannelli luminosi etc.) per cui il canone indicato si riferisce alla manutenzione periodica dell'intero impianto e comprende tutti i servizi a canone da effettuarsi nel periodo di tempo indicato nel campo "Durata contratto".

La normativa di riferimento per il servizio di manutenzione degli impianti di rilevazione incendi è la seguente:

- D.P.R. 547/55
- UNI 9795
- UNI EN 54
- D.M.. 37/2008

Schede attività e frequenza

La tabella seguente descrive le operazioni di base da eseguire, da integrare, eventualmente, in base ad indicazioni della ditta costruttrice.

MANUTENZIONE ORDINARIA	
Attività	Frequenza

Verifica completa dell'installazione nel suo complesso.	Semestrale
Pulizia di tutte le apparecchiature.	Semestrale
Pulizia dei rivelatori e prova con bombole speciali.	Semestrale
Verifica e eventuale riparazione di tutte le connessioni	Semestrale
Pulizia e regolazione dei contatti e dei relais.	Semestrale
Eventuale regolazione della tensione e dell'intensità di corrente.	Semestrale
Controllo del funzionamento e manutenzione di tutti i dispositivi di trasmissione d'allarme.	Semestrale
Eventuale sostituzione di elementi difettosi.	Semestrale
Controllo della temperatura ambiente.	Semestrale
Controllo delle lampade sulle centrali.	Semestrale
Verifica dello stato delle batterie.	Semestrale
Verifica primo allarme dell'impianto.	Semestrale
Verifica delle accensioni delle lampade e campane di allarme.	Semestrale
Resettaggio del sistema.	Semestrale
Compilazione del registro "stato degli impianti".	Semestrale
Compilazione del verbale dei lavori eseguiti.	Semestrale
Verifica del buon funzionamento delle apparecchiature e delle parti di impianto messe momentaneamente fuori servizio.	Dopo ogni controllo

Manutenzione impianti automatici di spegnimento incendi

Manutenzione periodica degli impianti automatici fissi di spegnimento incendi, che si intendono:

- **Impianti sprinkler**, ovvero erogatori automatici, comprensivi delle relative condutture e delle valvole di controllo e allarme. Gli impianti sprinkler si suddividono in umido, quando le tubazioni sono piene di acqua e a secco, quando le tubazioni sono piene di aria. La normativa di riferimento è la UNI 9489 e la UNI EN 12845 in vigore da settembre 2007;
- **Impianti a gas**, ovvero impianti fissi di rivelazione incendi comprendenti contenitori di gas, rete di distribuzione, sistema di rivelazione, azionamento e controllo. La normativa di riferimento è la UNI ISO 14520

L'unità di misura afferente la presente scheda tecnica è l'impianto nel suo complesso compresi i contenitori del gas la rete di distribuzione il sistema di rilevazione azionamento e controllo

Schede attività e frequenza

MANUTENZIONE ORDINARIA SPRINKLER (Attualmente non presenti nei fabbricati comunali)	
Attività	Frequenza
Controllo dei serbatoi a pressione non dotati di segnalazione automatica di allarme in caso di caduta della pressione d'aria e del livello dell'acqua.	Giornaliera
Prova di funzionamento della campana di allarme idraulica, salvo negli impianti a secco.	Settimanale
Prova di avviamento delle pompe automatiche: le motopompe devono essere mantenute in esercizio per almeno mezz'ora.	Settimanale
Verifica e ripulitura degli erogatori situati in ambienti in cui si manifestano forti depositi di polveri o materiale pastoso.	Settimanale
Verifica della pressione negli impianti a secco o alternativi non dotati di alimentazione automatica di aria compressa: la pressione non deve subire un calo superiore a 1 bar in una settimana.	Settimanale
Verifica del livello della densità dell'elettrolita nelle batterie ed eventuale rabbocco.	Settimanale

Esame generale dell'intero impianto, comprese le alimentazioni, allo scopo di verificare lo stato di tutte i componenti e le caratteristiche delle aree protette.	Semestrale
Rilevamento delle pressioni alla stazione di controllo o al manometro di	Semestrale
Prova; verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme e prova dei segnalatori d'allarme.	
Prova di tenuta delle valvole di non ritorno.	Semestrale
Controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio.	Semestrale
Prova delle alimentazioni <ul style="list-style-type: none"> • Per i gruppi di pompaggio, si veda la scheda 2.10.2.1 del presente capitolato • Per le vasche di accumulo, si veda la scheda 2.11.2.1 del presente capitolato 	Semestrale
Verifica delle scorte di magazzino.	Semestrale
Controllo, smontaggio e ripassaggio delle valvole d'intercettazione, principali e ausiliarie.	Ogni 36 mesi
Pulizia dei serbatoi a gravità o a pressione e verifica di tutte le apparecchiature accessorie.	Ogni 36 mesi
Controllo dei rivestimenti anticorrosivi delle tubazioni e dei relativi accessori; tale controllo dovrà essere effettuata con frequenza maggiore (tra uno e cinque anni) se le circostanze o la Ditta installatrice ne stabiliscono la necessità.	Ogni 60 mesi
Tenuta e aggiornamento di apposito registro in cui riportare: <ul style="list-style-type: none"> • Data ultima manutenzione; • Variazioni riscontrate sia nell'area che nel sistema rispetto alla verifica precedente; • Stato degli impianti: guasti, esclusioni, etc.; • Le prove e le verifiche eseguite. 	Dopo ogni controllo

Si precisa che le attività di controllo, smontaggio e ripassaggio delle valvole d'intercettazione, principali e ausiliarie, sono comprese nel canone.

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI A GAS	
Attività	Frequenza
Controllare e azionare tutti gli impianti elettrici di rivelazione e di allarme	Trimestrale
Controllare e azionare tutti gli impianti elettrici di rivelazione e di allarme	Semestrale
Verifica del secondo allarme e delle relative sequenze;	Semestrale
Verifica della scarica delle bombole con attuatore simulato (per fare questo si deve disinserire l'elettrovalvola dalle bombole per evitare scariche accidentali);	Semestrale
Controllo della matricola delle bombole per verificare la validità del collaudo delle stesse, ove fosse scaduto il periodo di validità del collaudo informare i responsabili dell'impianto affinché provvedano al ricollauda	Semestrale
Prova a vuoto della scarica e degli eventuali dispositivi di emergenza;	Semestrale
Prova dei dispositivi di allarme;	Semestrale
Prova dei pulsanti manuali;	Semestrale
Prova dei quadri sinottici, se previsti;	Semestrale
Prova dei dispositivi di teleallarme, se previsti;	Semestrale
Esaminare esternamente le tubazioni per determinarne le condizioni. Sottoporre a prova a pressione le tubazioni che mostrino corrosione o danni meccanici.	Semestrale
Controllare tutte le valvole di comando per vedere se la loro funzione manuale è corretta e, per quanto riguarda le valvole automatiche, per vedere se anche la loro funzione automatica è corretta.	Semestrale
Ispezionare esternamente i contenitori, per eventuali danneggiamenti o modifiche non autorizzate e per danni alle tubazioni del sistema.	Semestrale
Controllare i manometri; i prodotti liquefatti dovrebbero essere entro il 10% e quelli non liquefatti entro il 5% della pressione di carica corretta.	Semestrale

Per i gas liquefatti, controllare il peso o usare un indicatore di livello del liquido per verificare che il contenuto dei contenitori sia corretto.	Semestrale
Eseguire un controllo dell'integrità del volume protetto usando il metodo indicato nell'appendice E della norma UNI 10877.	Annuale
Dopo la verifica dei contenitori, apposizione, sul cartellino del contenitore, della data e del nominativo della persona incaricata dell'ispezione.	Dopo ogni controllo
Aggiornamento del registro "Stato degli impianti" sul quale va riportato: <ul style="list-style-type: none"> • Data di manutenzione; • Esito delle prove eseguite e dei controlli; • Anomalie riscontrate; • Eventuali modifiche significative dei locali riscontrate rispetto alla visita precedente; • Annotazione dei valori di tensione di rete • Annotazione dei valori di tensione di alimentazione • Temperatura dei locali in prossimità delle bombole • Numero di matricola delle bombole • Data di scadenza ai fini del ricollauda • Valore di pressione del manometro • Data nuova ispezione. 	Dopo ogni controllo

ART. 21 – SERVIZIO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE" ESTINTORI, MANICHETTE, LANCE E NASPI ED INSTALLAZIONE DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio di manutenzione programmata e di fornitura a noleggio degli estintori, manichette e naspi secondo le normative vigenti e le migliori tecniche attuabili, da intendersi interamente compensate dal canone offerto, con le modalità minime di seguito sinteticamente indicate e più diffusamente descritte nei capitoli seguenti. Il servizio consiste in:

- fornitura a noleggio di tutti gli estintori indicati *nell'elenco impianti (Allegati A5)*;
- fornitura a noleggio di tutte le manichette e naspi (comprensivi di corredo) indicati *nell'elenco impianti (Allegati A5)*;
- servizio di manutenzione programmata di tutti i suddetti i presidi antincendio, comprendente i controlli semestrali, revisione e collaudo per tutta la durata del periodo contrattuale, da eseguirsi in ottemperanza alle vigenti normative;
- reperibilità per ricarica o manutenzione straordinaria di estintori a seguito di utilizzo o atti vandalici;
- reperibilità per manutenzione straordinaria di manichetti, naspi e lance per utilizzo o atti vandalici;
- eventuale ulteriore fornitura o rimozione di presidi antincendio "a richiesta" per fronteggiare eventuali sopravvenienti necessità estemporanee, sempre con la formula del noleggio, ed applicando le stesse prescrizioni contrattuali. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore sarà inoltre tenuto a fornire/rimuovere una quantità di estintori "a richiesta" non superiore al 10% della quantità totale massima prevista per il servizio oggetto del presente appalto;
- compilazione di report per registri antincendio relativi a ciascun edificio, di cui una copia presso i fabbricati ed una copia presso l'ufficio tecnico comunale;
- redazione dell'inventario dei presidi forniti e relativo aggiornamento;
- rimozione degli estintori installati al termine dell'appalto, concordata con l'Appaltatore subentrante, senza interruzione del servizio;

Le sopra elencate attività saranno remunerate con la corresponsione del canone periodico. L'Appaltatore sarà quindi tenuto, a propria cura e spese, e con la propria organizzazione ed attrezzatura, a porre in atto tutti gli interventi e le verifiche che le leggi impongono, i controlli, e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente specificato, per il mantenimento in perfetta efficienza dei presidi antincendio oggetto del servizio assumendosene tutti gli oneri e le responsabilità.

Il mancato rispetto degli impegni assunti con la propria offerta, secondo la tempistica prevista, comporterà l'applicazione delle penali contrattuali e, se del caso, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda recedere anticipatamente dal contratto dovrà corrispondere alla ditta due semestralità e restituire gli estintori, manichette e naspi oppure corrispondere quattro semestralità per avere la proprietà delle attrezzature;

21.1 Descrizione del noleggio e modalità di svolgimento del servizio

Ad integrazione dell'*elenco impianti (Allegato A)*, l'Appaltatore riceverà, entro 10 giorni dall'aggiudicazione della gara, un elenco impianti dettagliato con indicata la posizione dei presidi antincendio da instare.

L'Appaltatore dovrà pertanto a proprie spese:

Rimuovere e smaltire, secondo le prescrizioni di legge gli attuali dispositivi (estintori, manichette, lance, di proprietà comunale installare gli estintori trasportandoli sul posto indicato dal direttore dell'esecuzione del contratto e provvedere alla loro installazione nei modi previsti dalla normativa e dalle buone regole dell'arte, comprendendo anche la fornitura dei supporti eventualmente mancanti e di tutto quanto si rendesse eventualmente necessario per il loro corretto posizionamento - installazione.

Sarà inoltre onere dell'Appaltatore la fornitura in opera dei cartelli segnaletici omologati in alluminio smaltato e serigrafato (o altro materiale simile e a norma di legge), con spessore minimo 0.5mm, con dicitura corretta e di qualsiasi caratteristica, qualora quanto esistente non fosse idoneo all'utilizzo o mancante.

I presidi antincendio dovranno essere muniti di apposita marcatura come previsto dalle normative e disposizioni di legge vigenti e dovranno essere:

- realizzati da ditta autorizzata dal Ministero dell'Interno;
- **realizzati con data non antecedente il 2020 (estintori, lance, manichette)**
- in possesso del certificato di omologazione e di garanzia;
- conformi alla normativa vigente;
- esenti da difetti e imperfezioni;
- dotati di cartellino di manutenzione e cartellonistica;

L'Appaltatore sarà tenuto, a propria cura e spese, e con propria attrezzatura, a porre in atto tutti gli interventi e le verifiche che le leggi impongono, i controlli tecnici di funzionamento, e quant'altro necessario, anche se non esplicitamente specificato nel presente capitolato, per il mantenimento in perfetta efficienza dei presidi antincendio dell'Appalto.

L'Appaltatore sarà tenuto ad annotare tutti gli interventi effettuati, sia ordinari che straordinari per poter aggiornare il registro di manutenzione antincendio redigendo un elaborato in formato elettronico, contenente:

- L'elenco dei presidi antincendio installati;
- Il tipo, il peso, l'anno di costruzione;
- Il numero di matricola
- L'ubicazione.

Detto elaborato, costituente l'inventario del parco estinguente dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato dall'Appaltatore, che lo consegnerà alla Stazione Appaltante semestralmente.

Si specifica che:

1. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dovrà avvenire perentoriamente entro la scadenza prevista sulla base del precedente intervento di manutenzione, con riferimento a quanto prescritto dalle norme UNI e dalle disposizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione del contratto;
2. Tutte le operazioni effettuate dovranno essere dettagliatamente e correttamente registrate, oltre che sul registro antincendio, anche sul cartellino di manutenzione di cui sopra;
3. Le operazioni di controllo di presidi antincendio dovranno essere effettuate laddove gli stessi sono posizionati;
4. Le operazioni di manutenzione, riparazione e collaudo saranno effettuate presso la sede dell'Appaltatore. A tal proposito si precisa che sono da intendersi a totale carico dell'Appaltatore;

Tutte le richieste di intervento per guasto/ripristino della funzionalità o sostituzione dei presidi antincendio o della loro corretta ubicazione saranno inoltrate all'Appaltatore da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto o dai referenti in loco a mezzo posta elettronica. L'intervento dovrà essere eseguito entro 48 ore dal ricevimento della predetta richiesta.

21.2 Controllo e verifica delle prestazioni erogate

Durante la predisposizione e/o l'erogazione del Servizio, il Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, la facoltà di procedere a:

- verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità del servizio reso e sul rispetto delle clausole contrattuali;
- accertamenti sulla regolarità e sulla puntualità nell'esecuzione delle prestazioni;
- controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esito soddisfacente dei controlli non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti normativi, ovvero da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi e/o riconosciuti all'atto dei controlli sopra citati.

21.3 Installazione cassette di pronto soccorso oltre i 3 dipendenti, verifica semestrale ed integrazione materiale

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione di nuove cassette di pronto soccorso oltre i 3 dipendenti a muro con idonea cartellonistica di indicazione, all'interno dei fabbricati indicati nell'elenco A5, con quanto indicato dall'allegato 1 del DM 388 del 2003 con prodotti contenuti nel kit conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.02.1997 e al 2007/47/CE, nelle posizioni concordate con l'ufficio tecnico. La ditta aggiudicataria a seguito dell'installazione di tutte le cassette di pronto soccorso sopra indicate, che dovrà avvenire tassativamente entro fine il mese Febbraio 2021, programmerà semestralmente la verifica della presenza del materiale di primo soccorso, apporrà una targhetta identificatrice con l'indicazione della data della verifica, e prevederà l'integrazione di tutto quanto mancante qualora riscontrato, mantenendo il contenuto minimo:

- 1 copia del DM 388 del 15.07.2003
- 5 paia di guanti sterilizzati;
- 1 mascherina con visiera para schizzi;
- N. 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- N. 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- N. 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10;
- N. 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40;
- N. 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR;
- N. 2 pinze sterili;
- N. 1 confezione cotone idrofilo;
- N. 1 Astuccio benda tubolare elastica;
- N. 2 Confezioni cerotti adesivi assortiti;
- N. 2 Rocchetti cerotto adesivo m. 5x2,5 cm;
- N. 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm. 14,5 DIN 58279;
- N. 3 Lacci emostatici;
- N. 2 Sacchetti ghiaccio istantaneo monouso;
- N. 2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
- N. 1 termometro clinico digitale CE;
- N. 1 sfigmomanometro con fonendoscopio;
- N. 1 istruzioni multilingua (tra cui quella italiana) pronto soccorso;

Al termine del controllo semestrale, da effettuarsi in concomitanza della verifica delle attrezzature antincendio, e dell'eventuale integrazione del materiale mancante all'interno delle cassette murali di pronto soccorso, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere report delle cassette P.S. all'ufficio tecnico comunale che potrà programmare verifiche e controlli entro i successivi dieci giorni. Qualora nei successivi dieci giorni venga riscontrata dall'ufficio tecnico una mancanza di parte del materiale all'interno delle cassette di pronto soccorso, non dovuta da un intervento di soccorso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si provvederà all'applicazione delle penali pari al 3x1000 dell'importo di contratto per cassetta incompleta. Le cassette di pronto soccorso al termine del contratto resteranno di proprietà dell'Amministrazione comunale senza nulla dovuto alla Ditta.

ART. 22 - PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ'

L'importo offerto dalla Ditta per l'aggiudicazione del presente appalto è comprensivo del servizio di reperibilità e pronto intervento di cui al presente articolo.

Il servizio di reperibilità e pronto intervento deve essere attivo 24 ore al giorno inclusi i giorni festivi ed è relativo a tutti gli impianti e dispositivi oggetto del presente appalto. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire un numero di cellulare di reperibilità attivo 24 ore al giorno inclusi i festivi. Il tecnico reperibile dovrà avere le capacità professionali per operare sugli impianti e il potere decisionale della ditta aggiudicataria.

Negli impianti dotati di combinatore telefonico verrà inserito il recapito telefonico del tecnico reperibile dell'azienda appaltatrice.

- *Gli interventi urgenti* ai fini della sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni attivazione in allarme della centralina impianto, attivazione impianto a gas, etc.) dovranno essere intrapresi entro il tempo massimo **di ora una** dalla segnalazione dell'evento; l'obbligo vale anche per eventuali chiamate in regime notturno o festivo.
- *Gli interventi non urgenti* (a titolo esemplificativo e non esaustivo: anomalie della centralina, ripristino pulsanti, etc.) dovranno essere intrapresi entro il tempo massimo **di quattro ore** dalla segnalazione dell'evento, inclusi notturni e/o festivo..

La segnalazione, in entrambi i casi, potrà avvenire anche con semplice telefonata del tecnico comunale reperibile o incaricato dall'Amministrazione.

ART. 23 - TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ANTINCENDIO

Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008, dal DPR 151/2011, dalla UNI 9994- 1 e dal DE 3 agosto 2015, la compilazione e l'aggiornamento del Registro Antincendio. La compilazione del Registro Antincendio dovrà essere coerente con i rapporti di intervento predisposti per le attività di manutenzione preventiva (e con le schede consuntivo intervento) una copia presso il fabbricato e una copia presso l'ufficio tecnico comunale. L'aggiornamento deve essere effettuato entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'effettuazione delle attività.

Si riporta di seguito una breve descrizione delle informazioni minime che devono essere riportate nel Registro Antincendio:

- Indicazioni sui manutentori che hanno svolto le specifiche attività di manutenzione
- Identificativo impianto:
 - identificazione del numero di matricola dell'attrezzatura/impianto;
 - descrizione dell'attrezzatura/impianto.
- Data di manutenzione: (gg/mm/aaaa)
- Tipologia di manutenzione: verifica, collaudo, sorveglianza, ricarica, ecc.;
- attività di manutenzione eseguite.
- Documentazione consegnata:
 - codice del rapporto di intervento che viene rilasciato;
 - data di emissione del rapporto di intervento che viene rilasciato (gg/mm/aaaa).

ART. 24 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di manutenzione sono state stimate al momento della stipula del presente contratto per gli impianti e le apparecchiature che l'Appaltatore si impegna a verificare sia nella sostanza che nelle quantità. Nel prezzo contrattuale sono comprese le prestazioni di manodopera, l'utilizzo degli attrezzi ed utensili di lavoro e della strumentazione di controllo, di prova e tutti i piccoli materiali di uso e consumo corrente (bulloneria, detergenti, lubrificanti per le pulizie correnti, minuterie elettriche, lampade, canapa, teflon, eventuale uso fiamma ossiacetilenica, piccoli ritocchi di pittura etc.)

Sono a carico del Manutentore tutte le attività di sostituzione di eventuali componenti acquistati ed installati dallo stesso che dovessero dimostrare difetti durante il periodo di garanzia.

ART. 25 - ESCLUSIONI

E' da considerarsi esclusa, e quindi a carico del Committente, la fornitura di qualsiasi materiale ad eccezione di quello sopra elencato (componenti e parti significative dell'impianto, compresi carburanti) che si rendesse necessaria sia negli interventi di ordinaria e/o preventiva manutenzione che negli interventi di manutenzione straordinaria: detti materiali saranno conteggiati e fatturati come previsto all'art. 27. Ogni spesa aggiuntiva rispetto al corrispettivo dell'appalto dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 26 - PREZZO CONTRATTUALE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il canone annuale per la fornitura dei servizi, è comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di manodopera che pertanto saranno a totale carico del Conduttore, è esclusa l'IVA che sarà, invece, a carico del Committente con l'aliquota stabilita dalla legge in vigore al momento della fatturazione.

Il canone annuo del servizio è quello risultante dal modulo offerta e sarà pagato in due rate semestrali posticipate (che termine delle operazioni di verifica) che saranno liquidate entro il termine di 30 gg. dalla data di fatturazione, previa verifica della regolarità del DURC della ditta appaltatrice.

L'eventuale incremento/diminuzione del numero dei presidi antincendio, durante la durata dell'appalto, laddove contenuto entro il 5% della consistenza all'interno del patrimonio, non comporterà un adeguamento/diminuzione del canone annuo. Oltre tale percentuale il canone verrà proporzionalmente adeguato alla nuova consistenza per la parte eccedente al 5% secondo i costi a base di gara indicati nell'allegato "A4 – stima del servizio" ribassati;

ART. 27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI IN ECONOMIA

La Ditta Manutentrice si impegna ad effettuare lavori straordinari di manutenzione ed eventuali interventi in economia su ordine del Responsabile del Servizio. **Non si procederà alla liquidazione di interventi non autorizzati per iscritto dal Responsabile del Servizio.**

Per il servizio di noleggio "full service" le attività remunerate extra canone sono quelle inerenti:

1. Noleggio temporaneo di estintori per manifestazioni;
2. Trasporto per manifestazioni e/o eventi temporanei;

3. Variazioni in aumento del numero di estintori oltre al 10% del parco estintori presenti;
4. Operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza;
5. Interventi di sostituzione, aggiunta o modifica di parti dell'impianto concordate tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore;

Per i lavori di cui sopra si dovrà fare riferimento ai seguenti prezzi:

- a) Manodopera: contabilizzata ogni ora di lavoro effettivo per ogni persona utilizzata al prezzo orario indicato in sede di gara. Il prezzo è comprensivo di ogni onere (anche noli delle attrezzature e trasporti sono a carico del manutentore). **La trasferta non è contemplata e non sarà conteggiata;**
- b) Materiali: conteggiato il prezzo di fornitura dei materiali e dei pezzi sostituiti sulla base del listino prezzi della Regione Piemonte dedotto dello sconto formulato in sede di gara.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione la stessa potrà affidare ad altre Ditte l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria o nuovi lavori senza che l'Appaltatore abbia nulla da pretendere

Per il calcolo degli import Extra canone deve farsi riferimento ai prezzi regionali di riferimento in corso di validità o, in assenza di questo o della specifica voce di costo, al listino Impianti Tecnologici e Impianti Elettrici edito dalla Tipografa del genio Civile (DEI) o ad altri listini specifici edito dalla Tipografa del genio Civile (DEI).

Tutti prezzi utilizzati per la remunerazione delle attività extra canone dovranno essere ribassati della percentuale di ribasso offerto dal Fornitore in sede di risposta all'Appalto Specifico.

I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli relativi ai listini vigenti alla data di presentazione dell'intervento da parte del Fornitore.

Resta comunque facoltà dell'Amministrazione affidare ad altra ditta eventuali nuovi servizi.

ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione comunale ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dell'esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- b) interruzione, mancata esecuzione o grave negligenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta;
- c) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- d) in caso di ripetute violazioni alle clausole contrattuali, con applicazione di penalità per un minimo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per anno contrattuale, previa valutazione della natura, gravità e reiterazione delle carenze riscontrate;
- e) impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi non idonei a garantire la corretta esecuzione della fornitura; f) gravi violazioni delle norme di sicurezza e di igiene;
- g) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa;
- h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

In tali casi l'Amministrazione comunale sarà tenuta a corrispondere alla Ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. La Ditta appaltatrice inoltre corrisponderà all'Amministrazione comunale una somma pari all'eventuale differenza di prezzo tra quello previsto nel presente capitolato speciale d'appalto e quello che la stessa riuscirà ad ottenere per la fornitura, nel periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del presente contratto, a tal fine la S.A. si potrà avvalere della cauzione definitiva. Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all'attivazione del medesimo da parte del nuovo gestore. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così come originariamente previste.

ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196, si informa che tutti i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e dell'appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.